



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 23.03.2016 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "Interprovinciale a coppie Memorial Johnson" svoltasi presso A.S.D. JOHNSON di Lonigo dal 07 al 20 marzo 2016;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, riferivano che " *omissis dietro di me esce anche il Sig. Ronzani Virginio tesserato al Biliardi Altavilla (VI) che inizia ad urlare ed imprecare contro gli avversari Marini e Dal Trozzo elencando una fila di bestemmie che mi vergogno a riportare Dio cane...porco...maledetto...alché, con determinazione, chiedo che la smetta di bestemmiare ed imprecare e il Sig. Ronzani mi risponde Io non smetto! Nessuno mi deve dire cosa devo fare proco Dio e ricalza con un'altra fila di bestemmie. Interviene allora la proprietaria del locale dicendo Adesso sono io che intervengo e la smetta di bestemmiare. Anche il suo intervento però rimane vano in quanto il Sig. Ronzani è andato avanti con le sue bestemmie e imprecazioni ancora per un po', alla fine è uscito dal locale e se ne andato*";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- Coerentemente con il principio della atipicità dei mezzi di prova previsto dall’art. 48, III c. del Regolamento di Giustizia medesimo, lo scrivente Giudice ha acquisito la dichiarazione della direzione di gara;
- l’art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- le proteste, l’aggressione verbale ed il turpiloquio del RONZANI Virginio, di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti della direzione di gara, e dell’immotivata intensità dell’atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.



*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Interprovinciale a coppie Memorial Johnson" svoltasi presso A.S.D. JOHNSON di Lonigo dal 07 al 20 marzo 2016, riportate dalla direzione di gara denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal RONZANI Virginio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale nonché della proprietaria del locale che ospitava la manifestazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. RONZANI Virginio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. RONZANI Virginio ha contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*".

Ritiene questo organo di giustizia, però, che la condotta del tesserato RONZANI Virginio possa ritenersi una leggerezza, ma sicuramente da sanzionare.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, 30, 31 lettera d) del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., RONZANI Virginio da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente



esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RONZANI Virginio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 19 aprile 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.